

**CONVENZIONE TRA
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

e

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA

Ente d'Interesse pubblico- ODV

(di seguito congiuntamente CRI)

per l'attività di vaccinazione su larga scala anti SARS CoV-2/COVID-19

presso il presidio "I Fraticini" (03.01.2022 – 31.03.2022)

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona del Direttore Generale, Dr. Paolo Morello Marchese, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S. Maria Nuova n.1

E

La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Toscana, partita IVA 06627070482 sede legale in Firenze Via dei Massoni n.21, nella persona del Procuratore del Comitato Regionale Toscana Dr. Pasquale Giacomo Morano, nato a Catanzaro il 24/11/1961 domiciliato per la carica presso la sede stessa, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

PREMESSO

- che a partire dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato 2019-nCoV nella città di Wuhan, in Cina a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi
- come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avviato tutte le

- procedure previste dai regolamenti sanitari internazionali, ivi compreso l'aggiornamento repentino e continuo delle nuove informazioni disponibili, dichiarando in data 11 marzo 2020 il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 una pandemia;
- che il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottando con una serie di decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze contingibili e ogni altro strumento di decretazione di urgenza una serie di misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 a cui ha fatto seguito il d.l. 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" lo stato di emergenza è stato formalmente prorogato al 15 ottobre 2020, successivamente prorogato al 31 gennaio 2021 con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125; e successivamente iterato la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021 poi prorogato al 31 luglio 2021 con D.L. n. 52/2021; con il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021 ed infine sino al 31.03.2022 con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 ;
- che, parallelamente all'attività di prevenzione del contagio svolta a livello territoriale attraverso i tamponi e le altre forme autorizzate di test e screening, le principali case farmaceutiche mondiali hanno avviato studi e sperimentazioni per realizzare, nel minor tempo possibile, il vaccino contro il Covid-19 e di contrastare così in maniera definitiva la diffusione del virus SARS-CoV-2;

- che, il Governo Italiano e, nella specie, il Ministero della Salute, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenas, l'AIFA e l'Istituto superiore di sanità, ha approvato il piano nazionale di vaccinazione per il Covid-19 cd. "Piano strategico – Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale", da attuarsi a far data dal 27 dicembre 2020. Il piano è articolato in più fasi, coinvolgenti dapprima il personale sanitario e gli anziani più fragili, poi i cittadini più vulnerabili e successivamente tutti gli altri;
- che il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" ha attribuito all'Associazione della Croce Rossa Italiana, associazione privata di interesse pubblico, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, l'esercizio delle seguenti attività d'interesse pubblico in ausiliarietà ai pubblici poteri, tra cui:
 - i. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
 - ii. di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
 - iii. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
 - iv. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei

prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;

v. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;

vi. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi del Codice del Protezione Civile (D.lgs. 1/2018);

- che il medesimo decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 prevede che per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulino convenzioni prioritariamente con l'Associazione;

- che l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha svolto, sin dal primo momento, un ruolo fondamentale nell'attività di contrasto al virus, impiegando il suo personale, dipendente e volontario, a supporto della Protezione civile, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Interno e di tutti gli altri pubblici poteri coinvolti, a vario titolo, nella gestione dell'emergenza;

- che, tra l'altro, l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha stipulato in data 8 gennaio 2020 (successivamente implementata) con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria una convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 178/2012, tuttora in auge, finalizzata all'implementazione di un sistema di sorveglianza sanitaria e di allerta nei punti di ingresso internazionali, anche mediante il controllo della temperatura corporea dei passeggeri con termoscanner.

CONSIDERATO

- che, come previsto dal Piano nazionale di vaccinazione per il Covid-19,

secondo l'aggiornamento del 12 dicembre 2020, con l'aumentare della disponibilità dei vaccini, è previsto l'avvio di campagne su larga scala per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc;

- che, per effetto dell'avvio e dell'implementazione della campagna vaccinale, si rende necessario potenziare le misure di contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, continuando ad avvalersi dell'ausilio della C.R.I. per la somministrazione su larga scala del vaccino anti SARS CoV-2/COVID-19.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La presente convenzione, sottoscritta ai sensi l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è finalizzata alla realizzazione dell'attività di vaccinazione su larga scala anti SARS CoV-2/COVID-19, avvalendosi di apposito presidio del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana (da ora C.R.I.) presso Il Presidio " I Fraticini ".

Articolo 2 – Servizio ed impegni delle parti

1. Con la sottoscrizione della presente, la C.R.I. si impegna ad assicurare i servizi di somministrazione su larga scala del vaccino anti SARS CoV-2/COVID-19, garantendo un numero variabile di postazioni dislocate in area adibita presso il Presidio I Fraticini.
2. Il servizio di cui al comma 1 sarà assicurato dalla C.R.I. attraverso la realizzazione di un numero di postazioni adeguato (fino ad un massimo di 32), in funzione del numero di vaccinazioni da realizzare sulla base delle richieste dell'Azienda USL TOSCANA CENTRO. Tali postazioni sono composte da personale sanitario (medico, infermieristico) e socio-sanitario, nonché personale per le attività tecnico – sanitarie

e amministrative (registrazione, reportistica, osservazione successiva alla somministrazione, fatturazione e rendicontazione) con idoneo profilo professionale e adeguatamente formato per le attività oggetto della convenzione. Ciascuna linea vaccinale garantirà la somministrazione di n. 12 vaccini ora (adulti). Tutta la struttura sarà sotto la responsabilità del Direttore Sanitario della Croce Rossa Italiana. La C.R.I. garantisce i collegamenti relativi alle utenze elettriche, idriche, telefoniche (rete internet) ed impianti idrotermosanitari sostenendone i relativi costi. Il personale della CRI impegnato nel servizio si atterrà nell'esecuzione del vaccino alle procedure dell'Azienda USL Toscana Centro e sarà dotato dei necessari DPI la cui fornitura compete alla Croce Rossa.

3. La copertura del servizio di cui al comma 1 viene assicurata per ciascuna postazione in modo continuativo su 12 ore, su tutti i giorni della settimana dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

4. Il numero di postazioni e le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1 varieranno a seconda del numero di dosi di vaccino disponibili e assegnate alla Regione Toscana, nonché della strategia del programma di vaccinazione anti-Covid 19 tracciato a livello nazionale e definito nel dettaglio a livello regionale ed attuato dall'Azienda USL TOSCANA CENTRO.

5. La variazione delle postazioni e di orario, sia in aumento che in diminuzione, dovrà essere comunicata dall'Azienda USL TOSCANA CENTRO alla C.R.I. con un preavviso di almeno 72 ore.

6. La C.R.I. si impegna a garantire la somministrazione del consenso informato e trasferire la relativa documentazione all'Azienda USL TOSCANA CENTRO in modalità da definire tra le parti.

7. La C.R.I. si impegna altresì a garantire la fornitura del materiale di consumo

sanitario e non, dei dispositivi di protezione individuale e la pulizia e sanificazione degli spazi adibiti a centri vaccinali e relative pertinenze, nonché al ritiro dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti (R.O.T.).

8. L'Azienda USL TOSCANA CENTRO, garantisce la fornitura dei kit vaccinali per la somministrazione del vaccino anti SARS CoV-2/COVID-19. L'Azienda USL TOSCANA CENTRO garantisce la consegna dei kit vaccinali presso la struttura 30 minuti prima dell'inizio delle vaccinazioni e il ritiro dei vaccini residui, insieme ai flaconi di vaccino vuoti, entro 30 minuti dopo la chiusura delle vaccinazioni o dalla chiamata del referente del presidio.

9. L'Azienda USL TOSCANA CENTRO assicura attraverso la sua taskforce vaccinale il supporto tecnico per la profilazione del personale sanitario e amministrativo all'interno del sistema informativo SISPC e l'aiuto nella gestione di eventuali criticità nell'utilizzo dello stesso. Il referente di contatto per la taskforce sarà Il Dottor Renzo Berti, Direttore del Dipartimento della Prevenzione. L'Azienda USL TOSCANA CENTRO garantisce il servizio di prenotazione e il monitoraggio delle liste, comunicando a C.R.I. i relativi carichi di lavoro.

10. La C.R.I. si rende disponibile a fornire l'ambulanza attrezzata H12 attraverso attivazione di apposito stand-by. Tale opzione potrà essere attivata ad insindacabile giudizio dell'Azienda USL Toscana Centro.

Articolo 3 – Referenti

Le parti identificano, quali responsabili delle attività del presente addendum, i professionisti di seguito indicati:

1. per la C.R.I., il Direttore Regionale, Dottor Pasquale Morano che assicurerà il collegamento operativo con la USL Centro anche attraverso l'individuazione di un proprio delegato (Dott.ssa Marika Macchi);

2. per l'Azienda USL TOSCANA CENTRO il Direttore della Società della Salute Firenze, Dott. Marco Nerattini che assicurerà il collegamento operativo con la C.R.I.

Articolo 4 – Costi e penali

1. Il corrispettivo che l'Azienda USL TOSCANA CENTRO corrisponderà alla C.R.I. per l'erogazione del servizio Ammonta a: € 6,16 a somministrazione.

2. La USL Toscana Centro riconoscerà alla CRI gli importi relativi al numero di somministrazioni effettuate.

3. L'80% del corrispettivo, calcolato sul numero di somministrazioni effettuate così come risultante dal sistema di verifica della Azienda USL (cruscotto), verrà pagato mensilmente entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte della S.O.C. Fornitori dell'Azienda USL e dovrà riportare il numero dell'ordine – NSO – che l'Azienda è tenuta a comunicare. La USL Toscana Centro liquiderà a C.R.I. il corrispettivo restante dovuto sulla base dei riscontri effettuati da USL Toscana Centro entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della S.O.C. Fornitori dell'Azienda USL, della fattura elettronica da emettersi secondo le modalità sopra indicate. Il termine di decorrenza è interrotto in caso di contestazione. Eventuali differenze negative/positive che dovessero emergere da tali riscontri rispetto al fatturato saranno oggetto di analisi condivisa tra C.R.I. e USL Toscana Centro con emissione, se necessario, di relativa nota di credito/ulteriore fattura da parte di C.R.I.

4. Qualora dovesse pervenire a C.R.I. una richiesta di aumento di somministrazioni) dopo 72 ore (es. 24/48 ore prima), la C.R.I. si potrà riservare di non garantire le somministrazioni.

5. La C.R.I. dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.

6. Nel caso di riscontrate inadempienze, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; eventuali controdeduzioni della CRI dovranno pervenire all'Azienda entro e non oltre 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In analogia a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., la CRI è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva.

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - Verifiche

La CRI riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la struttura adibita, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

Art. 7- Incompatibilità

La CRI dichiara con la sottoscrizione della convenzione, sotto la sua personale responsabilità, conscia delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci in atto

pubblico, che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto delle prestazioni affidate.

Art. 8 – Tutela dell'utente

La CRI riconosce il diritto alla tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda contraente, collabora con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti all'osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

Art. 9 – Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato 1 al presente contratto. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà, con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al presente contratto, a impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di

Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 10 - Coperture Assicurative

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda dalla CRI con mezzi, strumenti e personale propri, la CRI dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione.

La CRI potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore, impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all'Azienda.

Art. 11 – Adempimenti

La CRI si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali della struttura mobile.

Art. 12 – Decorrenza e durata

La presente convenzione produce effetti dalla data del 03.01.2022 fino a 31.03.2022, salvo la possibilità di proroga per ulteriori tre mesi in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un

preavviso scritto di 30 giorni, in caso di mutate esigenze aziendali.

La CRI si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso scritto di 30 giorni, in caso di mutate esigenze aziendali.

Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.

Art. 13 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Firenze.

Letto, confermato, sottoscritto

Per Azienda UsI Toscana Centro

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

(firma digitale)

Per Croce Rossa Italiana – Ente di interesse pubblico-

Organizzazione di Volontariato

Il Direttore Regionale

Dr. Pasquale Morano (firma digitale)